

Allegato 1

PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE. SECONDA FASE – ATTRATTIVITÀ E NUOVA OCCUPAZIONE -

Modifiche e integrazione all'Allegato A "dell'Avviso pubblico approvato con il D.D.U.O. 1485/2024

In ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 1983 del 4 marzo 2024, con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto di aggiornare l'Avviso pubblico approvato con il D.D.U.O. n. 1485/2024.

Di seguito sono riportati gli aggiornamenti degli Allegati A e A.18 del richiamato avviso A.2:

Allegato A

➤ **Paragrafo A.3 Soggetti Beneficiari:**

- Sostituito primo capoverso - secondo periodo come segue:

almeno il 50% dei partner di progetto deve essere confermato rispetto alla candidatura avanzata nell'ambito della Prima fase. Al rispetto del vincolo del 50% dei partner di progetto concorrono anche gli enti che costituiscono una rete di supporto come descritto nel paragrafo "Rete di supporto".

- Sostituito secondo capoverso – terzo periodo:

Il ruolo di capofila può essere svolto direttamente o delegato ad una società o ad enti controllati e/o partecipati o facenti parte dell'associazione. In tal caso, il soggetto delegato può erogare i servizi formativi a condizione che sia in partnership con almeno due enti di formazione inclusi nel partenariato.

- Sostituito quarto capoverso – terzo periodo come segue:

Tutti i soggetti del partenariato devono avere una sede operativa nel territorio di Regione Lombardia. Fanno eccezione, esclusivamente per le Linee di intervento A e C, i soggetti portatori di competenze altamente specialistiche in coerenza con il fabbisogno peculiare del territorio, settore e/o filiera di riferimento, individuati in sede di presentazione del progetto.

➤ **Paragrafo A.4 – Soggetti destinatari**

- Sostituito nono capoverso come segue:

Il numero minimo di destinatari che devono essere presi in carico, nell'ambito della linea B del progetto, è pari a 25.

Per i progetti relativi a settori caratterizzati da problematiche strutturali nel reperire soggetti disoccupati e non risolvibili nell'arco temporale dei progetti stessi, il numero minimo di

destinatari da prendere in carico è pari a 10. In tal caso è obbligatorio sviluppare la Linea di intervento C.

➤ **Paragrafo B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione:**

- Sostituito terzo capoverso come segue:

La dimensione finanziaria dei progetti dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri:

- *non inferiore a € 125.000,00 (€ 90.000,00 per i progetti relativi a settori caratterizzati da problematiche strutturali nel reperire soggetti disoccupati e non risolvibili nell'arco temporale dei progetti stessi);*
- *non superiore a € 250.000,00 per i progetti con una durata temporale compresa tra i 6 e i 12 mesi;*
- *non superiore a € 375.000,00 per i progetti con una durata temporale compresa tra i 12 e i 18 mesi;*

➤ **Paragrafo B.2 Progetti Finanziabili**

- Sostituito secondo capoverso come segue:

I progetti devono avere una durata temporale compresa tra i 6 e i 18 mesi dalla data di avvio delle attività progettuali, salvo eventuali proroghe dei termini previste da Regione Lombardia, e devono prevedere necessariamente la realizzazione della Linea di intervento A e di un intervento della Linea B.

➤ **Paragrafo B.2.b Linea di intervento B – Formazione**

- Sostituito primo capoverso come segue:

Attraverso la Linea di intervento B potranno essere finanziate diverse tipologie di interventi formativi, tra cui:

- *B1 - Formazione specialistica, da attuarsi tramite percorsi di upskilling e reskilling caratterizzati da una significativa componente di alternanza da realizzarsi attraverso il coinvolgimento delle imprese e rivolti ai soggetti disoccupati non inclusi in altre misure di politica attiva (es. GOL, DUL). Le competenze afferenti a tali percorsi sono referenziate con un livello EQF pari o superiore a 4;*

B2 - Formazione di base, ammissibile soltanto se attivata in risposta a problematiche specifiche di incontro domanda-offerta che trovano efficace risposta in target di popolazione con una bassa o insufficiente scolarizzazione, evidenziate dall'analisi del fabbisogno e non affrontabili in modo efficace attraverso le misure regionali finanziate già disponibili. Le competenze afferenti a tali percorsi sono referenziate con un livello EQF pari a 3.

Ai partecipanti alla formazione di base potrà essere corrisposta un'indennità di partecipazione, fino ad un massimale di € 750,00. L' ammissibilità alle indennità di soggetti socialmente vulnerabili sarà oggetto di esame da parte di Regione Lombardia in sede di valutazione del progetto.

Ai partecipanti alla formazione di base potrà essere corrisposta un'indennità di partecipazione, fino ad un massimale di € 750,00. L' ammissibilità alle indennità di soggetti socialmente vulnerabili sarà oggetto di esame da parte di Regione Lombardia in sede di valutazione del progetto.

Alla formazione specialistica (B1) e a quella di base (B2) si aggiunge anche la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'Allegato A.18.

- Sostituito sesto capoverso come segue:

Il numero minimo di destinatari che devono essere presi in carico e formati nell'ambito del progetto è pari a 25 (10 per i progetti relativi a settori caratterizzati da problematiche strutturali nel reperire soggetti disoccupati e non risolvibili nell'arco temporale dei progetti stessi).

Di questi destinatari:

- *almeno il 40% deve completare l'intervento formativo conseguendo le attestazioni/certificazioni previste dal presente Avviso, in relazione della tipologia dell'offerta formativa a cui hanno partecipato;*
- *almeno il 40% deve essere inserito nel mercato del lavoro entro la conclusione del progetto, pena il mancato riconoscimento del 15% della quota di contributo pubblico definito in sede di ammissione al finanziamento (tale percentuale è pertanto condizionata al risultato).*

- Aggiunto nono capoverso come segue:

Per i progetti relativi a settori caratterizzati da problematiche strutturali nel reperire soggetti disoccupati e non risolvibili nell'arco temporale dei progetti stessi, il risultato di inserimento lavorativo può essere raggiunto anche tramite la sottoscrizione di più contratti, anche stagionali, la cui durata complessiva deve raggiungere almeno i 6 mesi entro la fine del progetto.

➤ **Paragrafo C.1 – Presentazione delle domande**

- Sostituito il primo capoverso come segue:

La domanda di contributo, a cura del soggetto capofila, deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, nei seguenti periodi:

- *prima finestra: a partire dalle ore 12:00 del 15/02/2024 fino alle ore 17:00 del 15/04/2024;*
- *seconda finestra: da determinarsi sulla base dei progetti presentati nell'ambito della prima finestra e previa apertura all'ingresso di nuovi partenariati da disporsi con specifica manifestazione d'interesse.*

➤ **Paragrafo D.10 - Riepilogo date e termini temporali**

- Sostituita tabella come segue:

Attività	Tempistiche
Presentazione della domanda di contributo	Prima finestra: dalle ore 12:00 del 15/02/2024 alle ore 17:00 del 15/04/2024 Seconda finestra: da determinarsi sulla base dei progetti presentati nell'ambito della prima finestra e previa apertura all'ingresso di nuovi partenariati da disporsi con specifica manifestazione

Istruttoria per ammissibilità delle domande di contributo	Entro 60 giorni dalla data di protocollazione elettronica delle domande (salvo eventuali richieste di integrazioni)
Avvio delle attività progettuali	Entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto
Conclusione delle attività progettuali	Fino a 540 giorni dalla data di avvio delle attività progettuali (a seconda della durata del progetto)
Presentazione della domanda di liquidazione	Entro 90 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali
Atto di liquidazione del saldo da parte di Regione Lombardia	Entro 80 giorni dalla data di protocollazione della domanda di liquidazione (salvo eventuali richieste di integrazioni)

Allegato A.18

➤ Paragrafo 3 - OFFERTE FORMATIVE

- Aggiunto paragrafo ex novo come segue:

I percorsi formativi devono essere programmati, inseriti e gestiti nel sistema informativo SIUF. Le offerte formative sono le seguenti:

Patti territoriali - Offerta Formazione di base:

Tale formazione sarà ammissibile soltanto se attivata in risposta a problematiche specifiche di incontro domanda-offerta che trovano efficace risposta in target di popolazione con una bassa o insufficiente scolarizzazione, evidenziate dall'analisi del fabbisogno. Le competenze afferenti a tale offerta sono referenziate con un livello EQF pari a 3.

Patti territoriali - Offerta Formazione specialistica

Tale formazione è da attuarsi tramite percorsi di upskilling e reskilling caratterizzati da una significativa componente di alternanza da realizzarsi attraverso il coinvolgimento delle imprese; la stessa rappresenta un arricchimento ed una specificazione in rapporto a tecnologie peculiari o a processi/parti di processo o di erogazione di un servizio.

Le competenze di tale formazione hanno pertanto carattere aggiuntivo rispetto alla formazione di base. È possibile progettare percorsi formativi relativi alle sole competenze di base o trasversali, o alle sole competenze tecnico professionali. Le competenze afferenti a tale offerta sono referenziate con un livello EQF pari o superiore a 4.

Patti territoriali - Offerta percorsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

L'elenco dei percorsi è inserito nell'Allegato A.18.f. I percorsi in questo caso non sono referenziati all'EQF e l'articolazione oraria è quella stabilita dai relativi Accordi Stato-Regione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

➤ Paragrafo 4 – PERCORSI IN MODALITA' FAD/E-LEARNIG (ex par. 3)

- Sostituire il primo capoverso come segue:

Tutti i corsi formativi previsti nelle diverse offerte possono essere erogati a distanza per una quota massima del 50% da calcolarsi sulla parte teorica secondo le indicazioni e modalità stabilite dalla D.G.R. XI/6380 del 16/05/2022.